

N. 1643/2022 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1643/2022 r.g. promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* ,
Parte_2 C.F. *C.F._2*),
rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del
difensore,

PARTI OPPONENTI

contro

Controparte_1 P.I. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,

PARTE OPPOSTA

e contro

Controparte_2 (C.F./P.I. *P.IVA_2*), rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]
[redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [redacted] in
Verbania

INTERVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Per parti oppONENTI:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:

- In via pregiudiziale di rito: accertato che il tentativo obbligatorio di mediazione è stato esperito da controparte presso due Organismi territorialmente incompetenti, dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5 co. 1 bis d.lgs. n. 28/2010;

- In subordine, sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_1 per i motivi dedotti nel presente atto;

- In ulteriore subordine, sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a Controparte_2 per i motivi dedotti nel presente atto;

- in via principale e nel merito:

- accertare e dichiarare l'insussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto che [...] CP_1 e per essa Controparte_3 a sua volta rappresentata dalla [...] Controparte_4 assume infondatamente di vantare nei confronti dell' Controparte_5 [...], a fronte dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui conti "di appoggio", ancorché mai pattuita, dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell'illegittima applicazione di interessi passivi, al saggio superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito, senza preventiva informativa scritta alla correntista e senza giustificato motivo, dell'illegittima applicazione di interessi passivi, sui conti oggetto di causa, al saggio superiore rispetto a quello legale, nonché a fronte dell'illegittimo addebito di spese e commissioni originariamente convenute come esenti ovvero mai pattuite e dell'illegittimo giroconto periodico delle competenze dei conti anticipi sul conto corrente ordinario, in assenza di pattuizioni tra le parti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 435/2022 R.D.Ing.-Tribunale di Verbania.

- accertare e dichiarare la decadenza di Controparte_1 e per essa Controparte_3 [...] a sua volta rappresentata dalla Controparte_4 dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'articolo 1957 cod. civ. per le motivazioni addotte al paragrafo n. 8 in narrativa e, per l'effetto, dichiarare estinte le fideiussioni prestate dalla Signora Parte_2 e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 435/2022 R.D.Ing.- Tribunale di Verbania.

In ogni caso, con favore di onorari, diritti e spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario".

Per parte opposta:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le argomentazioni esposte:

- in via preliminare, rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda;

- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;

- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione, rigettando, per l'effetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo medesima e confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Con vittoria di spese e competenze di lite".

Per parte intervenuta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale, previa ogni declaratoria del caso e di legge, contrariis rejectis così giudicare: in via preliminare, rigettare l’eccezione di improcedibilità della domanda, essendo stato il procedimento di mediazione tempestivamente adito avanti un organismo avente sede secondaria nel territorio del circondario del Tribunale di Verbania, e dunque concedere termini per il deposito delle memorie 183 n. 1)2)3) cpc per la prosecuzione nel giudizio;

Nel merito: 1. respingere l’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente, il decreto ingiuntivo opposto; 2. condannare, comunque, l’opponente, per i titoli di cui al ricorso, al pagamento della somma di € 226.042,10 o in quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi maturati e maturandi;

in via istruttoria: ci si oppone per i motivi innanzi esposti all’ammissione della prova testimoniale e della richiesta CTU, con la più ampia riserva di articolare, produrre e dedurre nei termini di legge”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato **Parte_1** nella sua qualità di titolare dell’**Controparte_5**, e **Parte_2** in qualità di fideiussore, hanno proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 435/2022 emesso dal Tribunale di Verbania, chiedendo la revoca dello stesso. In particolare, hanno dedotto:

- che in data 14.3.2010, l’**Controparte_5** aveva stipulato con l’allora **[...]** **Controparte_6** il contratto di conto corrente bancario n. 21188 (divenuto poi n. 270 e, successivamente, rinumerato in 066000000490), il quale era assistito da un fido di cassa per un importo di euro 25.000,00, in assenza di contratto che ne disciplinasse le condizioni;

- che, al fine di accordare un rientro dilazionato degli sconfinamenti, in data 7 maggio 2015, la **[...]** **Controparte_6** divenuta, nel frattempo, **[...]**, aveva richiesto e ottenuto dalla Signora **Parte_2** una fideiussione omnibus, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla correntista nei confronti della banca, sino alla concorrenza della somma complessiva di euro 300.000,00, senza, tuttavia, pattuire alcuna condizione contrattuale;

- che, nel corso del rapporto contrattuale, **Controparte_6** (divenuta poi **[...]**) e, successivamente, fusa per incorporazione nel **Controparte_7** aveva posto in essere una serie di illecite condotte quali: applicazione di interessi passivi mediante illecita capitalizzazione trimestrale e al saggio ultralegale, di entità unilateralmente determinata e modificata in itinere; indebito addebito di commissioni di massimo scoperto e spese di gestione non pattuite; l’antergazione e postergazione della valute delle singole operazioni rispetto alla data della loro effettiva esecuzione;

- che, inoltre, l'opposta era decaduta ex art. 1957 c.c. da ogni azione nei confronti del fideiussore,

Parte_2

Si è costituita in giudizio *Controparte_1* e per essa la *Controparte_3* a sua volta rappresentata dalla *Controparte_4* la quale, in via preliminare ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e ha contestato integralmente le deduzioni attoree, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.4.2023 è intervenuta in giudizio [...] *CP_2* nella sua qualità di cedente del credito e nel rispetto degli impegni assunti nel contratto di cessione, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

All'udienza del 19.4.2023 è stato assegnato termine per l'instaurazione della procedura di mediazione ed è stata fissata in prosieguo l'udienza del 25.10.2023, in occasione della quale, gli opposenti hanno eccepito l'improcedibilità della domanda ex art. 5 co. 1 bis d.lgs. n. 28/2010, essendo il tentativo obbligatorio di mediazione stato esperito presso due Organismi territorialmente incompetenti. È stata, quindi, ritenuta l'opportunità di separata decisione sull'eccezione di improcedibilità della domanda, fissando in data 17.4.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. poi rinviata, in seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente, al 30.10.2024 e celebratasi mediante trattazione scritta.

*

L'eccezione d'improcedibilità della domanda è fondata ed è, pertanto, meritevole d'accoglimento.

Giova premettere che la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 19596 del 18/19/2020) ha chiarito che *“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 , comma 1-bis , del d.lgs n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”*.

Inoltre, ai sensi art. 4 co. 1 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, applicabile *ratione temporis*, la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli Organismi che si trova nel circondario dell'Ufficio giudiziario competente per la controversia.

Nel caso di presentazione dell'istanza di mediazione presso un Organismo non territorialmente competente, la giurisprudenza di merito si è costantemente pronunciata nel senso di considerarla inammissibile e quindi come non avverata la condizione di procedibilità (cfr. Trib. Milano 10.1.2023, n. 220; Trib. Piacenza 30.1.2023 n.28; Trib. Torino n.2577/2022). Tale conseguenza è sostenuta, anche in dottrina, evidenziando come la finalità deflattiva dell'istituto sia strettamente connessa all'accessibilità del procedimento, e quindi alla possibilità di consentire all'invitato, in virtù della vicinanza fisica, di partecipare al procedimento di mediazione senza dover sostenere oneri eccessivi.

Nella specie risulta dimostrato che entrambi gli Organismi di mediazione aditi non erano territorialmente competenti.

L'istanza di mediazione era stata, infatti, inizialmente depositata dall'opposta dinanzi all'Organismo di mediazione 101.Mediatori, il quale aveva comunicato che il primo incontro era stato fissato per il giorno 30 maggio 2023, alle ore 17:00 in modalità videoconferenza. A fronte della richiesta del difensore degli opposenti di partecipazione in presenza, il mediatore designato aveva comunicato che non vi era una sede fisica a Verbania e che, nel caso la mediazione non si fosse svolta mediante collegamento da remoto, sarebbe stata necessaria l'adesione degli opposenti con richiesta di partecipare unicamente in presenza (cfr. doc. 23 opposenti). L'Organismo di mediazione stesso ha, quindi, ammesso di non avere alcuna sede nel territorio di Verbania.

Successivamente, in data 7.7.2023, un differente Organismo di mediazione, [REDACTED] S.r.l., aveva comunicato agli opposenti che il successivo incontro era stato fissato per il 18/7/2023 ore 18.15 presso la sede sita in [REDACTED] Domodossola (VB) nello studio [REDACTED] (doc. 30 opposenti).

Sul punto, la convenuta e l'intervenuta hanno sostenuto che l'Organismo CP_8 aveva competenza territoriale a Verbania, giusto accordo ex art. 7 c. 2 lettera c. del D.M. 180/2010 con l'Organismo Camera di Mediazione Nazionale, iscritto al numero 341 degli Organismi di Mediazione accreditati e che, pertanto, l'Organismo Camera di Mediazione Nazionale aveva fissato il primo incontro di mediazione in presenza per 18 luglio 2023 presso la sede di Villadossola.

Hanno, inoltre, dedotto che sul sito del Ministero della Giustizia era indicato che sia Organismo Gruppo101 (101.mediatori) che la [REDACTED] S.r.l. avevano una sede a Villadossola, quindi nel circondario del Tribunale di Verbania (doc. 31-32 intervenuti).

Posto ciò, occorre osservare che non risulta provato che gli Organismi di mediazione aditi fossero dotati di una sede effettiva nel territorio di Verbania. Dalla documentazione prodotta dagli oppositori (doc. 27-28) risulta in maniera evidente che all'indirizzo indicato sul sito del Ministero della Giustizia non vi fosse alcuna sede di un Organismo di mediazione. Per contro, le schermate estratte dal sito del Ministero, depositate dall'intervenuta, sono prive di data e quindi non è possibile verificare lo stato di aggiornamento dello stesso e, conseguentemente, delle informazioni ivi contenute posto che, come illustrato, dalla visione delle fotografie tratte da Google Maps non risulta essere presente alcuna sede degli Organismi di mediazione aditi all'indirizzo indicato su Internet.

L'assenza di una sede effettiva presso quest'ultimo indirizzo è, inoltre, corroborata dalla circostanza che nella mail del 7.7.2023, inviata dalla [REDACTED] S.r.l., era stato indicato come luogo del successivo incontro lo studio dell'avv. [REDACTED] Piazza [REDACTED] Domodossola (VB) e, quindi, un luogo differente rispetto a quello dove avrebbe dovuto trovarsi la sede di tale Organismo di mediazione (doc. 30 oppositori). Difatti, se a Villadossola fosse stata effettivamente presente una sede secondaria, l'incontro di mediazione avrebbe dovuto svolgersi all'indirizzo via [REDACTED], così come indicato sul sito, anziché presso un altro luogo.

Dunque, né Gruppo101 (101.mediatori) né la [REDACTED] S.r.l. possono considerarsi organismi territorialmente competenti per lo svolgimento del procedimento di mediazione relativo al presente giudizio. Peraltro, sebbene entrambi incompetenti, non è stato documentato l'asserito accordo di collaborazione ex art. 7 c. 2 lettera c) Decreto n. 180/2010 concluso tra i due Organismi.

Nel caso concreto è, inoltre, pacifico che non è neanche intervenuto tra le parti un accordo tale da poter ritenere derogata la competenza territoriale dell'Organismo di mediazione, avendo gli oppositori, tramite il difensore, contestato fin dal primo invito alla mediazione la competenza dell'Organismo adito.

Va, infine, osservato che, avendo il Tribunale già disposto l'espletamento del procedimento di mediazione, in quanto non esperito antecedentemente al giudizio, è precluso al giudice assegnare alle

parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, non essendo prevista la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine ai sensi degli artt. 5-bis e 6 co. 2 D.Lgs. 28/2010, ovvero di disporre la riassunzione del procedimento davanti all'Organismo competente. Tale soluzione sarebbe stata percorribile nel caso di mediazione instaurata prima del giudizio davanti ad un Organismo incompetente. In tale ipotesi, qualora successivamente, in sede processuale, fosse stata sollevata eccezione di incompetenza dell'organismo adito, il giudice ben avrebbe potuto disporre il procedimento di mediazione, proprio perché lo stesso non si sarebbe potuto ritenere validamente espletato. Nel caso in esame invece il termine perentorio per l'instaurazione della mediazione è già stato concesso, senza che il procedimento sia stato validamente espletato

Conseguentemente, non essendo stata correttamente esperita la condizione di procedibilità e gravando sull'opposta l'onere di soddisfarla, va dichiarata l'improcedibilità della domanda e deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, quelle sostenute dagli oppositori devono essere poste in solido a carico della convenuta e di *Controparte_2* la quale, mediante un intervento adesivo dipendente, si è costituita in giudizio e ha sostenuto le ragioni dell'opposta anche in merito alla questione della procedibilità della domanda. Esse sono liquidate sulla base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e applicando i parametri medi per le prime due fasi e minimi per la fase decisionale, stante la decisione in punto di mero rito (esclusa la fase istruttoria), in € 406,50 per anticipazioni non imponibili e in € 6.307,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- dichiara l'improcedibilità della domanda;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 435/2022 emesso dal Tribunale di Verbania;
- condanna *Controparte_1* e *Controparte_2* in solido, alla rifusione in favore di *Parte_1* e *Parte_2* delle spese di lite liquidate in € 406,50

per anticipazioni non imponibili e in € 6.307,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Verbania, 29.11.2024

Il Giudice
Chiara Michelone